

COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino

Oggetto: Scrittura privata per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico di persone tra Bardonecchia e Valle Stretta, per il periodo 29 giugno 2013– 25 agosto 2013, tra il Comune di Bardonecchia e la Ditta Autoservizi Garofalo s.n.c. di Sestriere. L'anno duemilatredecim, il giorno ventotto, del mese di giugno, in .Bardonecchia, si sono costituiti:

- da una parte il Signor Fabrizio Bevacqua, domiciliato per la carica in Bardonecchia (TO), Piazza De Gasperi numero 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Bardonecchia (C.F. n. 86501270010), come da decreto sindacale n.5 del 22.04.2013 e che qui stipula in nome e per conto del Comune stesso ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n 24 del 25.06.2013, parte integrante del presente contratto;
- dall'altra il Sig. Giancarlo Garofalo, in qualità di legale rappresentante della ditta Autoservizi Garofalo s.n.c. (C.F./P.I. 0418470011), con sede legale in Sestriere, Piazzale Fraiteve, 4.

Le parti come sopra costituite premettono quanto segue:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 19 giugno 2013 è stato istituito per l'estate 2013 il servizio di Trasporto Pubblico di persone tra Bardonecchia e Valle Stretta, nel periodo dal 29 giugno 2013 al 25 agosto 2013;
 - con determinazione n. 24 in data 25 giugno 2013 il Responsabile del Servizio Affari Generali, in esecuzione del citato atto deliberativo ed in esito alla procedura di individuazione del fornitore del servizio in questione, ha provveduto a formalizzare l'affidamento del servizio a favore della ditta Autoservizi Garofalo, per l'importo di euro 2,39 a chilometro, provvedendo contestualmente ad impegnare all'intervento 1080303 del redigendo Bilancio 2013 la somma complessiva di euro 18.297,84, non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/1972 per la parte di servizio nel territorio italiano e fuori campo iva nel territorio francese;
 - che il servizio affidato dovrà articolarsi nel periodo dal 29 giugno al 25 agosto 2013, per n. 58 giorni, per n. 22 km e n. 6 corse giornaliere di andata e ritorno ;
- Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Tutti gli atti richiamati in premessa fanno parte integrante e sostanziale della presente

scrittura privata anche se non materialmente allegati.

Art. 2

Durata del contratto ed inizio del servizio

Il presente contratto di affidamento del servizio di trasporto in Valle Stretta (Francia) ha la durata di 58 giorni a partire dal 29/06/2013 e fino al 25/08/2013. Il contratto si intenderà automaticamente concluso alla data del 25/08/2013. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 3

Oggetto del contratto

L'oggetto del presente contratto è l'affidamento del servizio di trasporto pubblico di persone da Bardonecchia a Valle Stretta e ritorno, con percorso, orari, frequenze e modalità d'esercizio descritte nell'allegato 1, per una percorrenza presunta prevista pari a km.7.656 rapportata a 58 giorni, dal 29 giugno al 25 agosto 2013, calcolati sulla base di 22 KM/g per n. 6 corse giornaliere andata e ritorno.

A fronte della prestazione del servizio, il Comune riconoscerà all'affidatario il corrispettivo di euro 2,39/km, non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/1972 per la parte di servizio nel territorio italiano e fuori campo Iva nel territorio francese.

Il Comune ha facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo se non per i servizi effettivamente e regolarmente resi.

Art. 4

Modifiche delle condizioni contrattuali

Le condizioni d'esercizio di cui al presente contratto possono essere modificate a giudizio del Comune, valutato il pubblico interesse.

Per modifiche alle condizioni d'esercizio contrattuali si intende:

- a) la limitazione o la soppressione del numero delle corse da effettuare;
- b) ogni altra variazione del programma d'esercizio.

Per le modifiche contemplate nel presente articolo, il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 per i servizi effettivamente resi.

Art. 5

Obbligazioni delle parti: Concessionario

La ditta Autoservizi Garofalo si obbliga ad esercitare il servizio affidato, assicurando il rispetto di tutte le norme di Legge e regolamentari applicabili, in particolare assicurative, anche se non richiamate dal presente contratto, secondo le prescrizioni

di seguito indicate.

Il Concessionario si impegna all'utilizzo dell'autobus Fiat Daily, targa EN442CV, della capienza di 19 posti a sedere. Sul mezzo non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione. L'autobus potrà essere sostituito da altro mezzo di almeno pari prestazioni qualora cause di forza maggiore lo rendessero indisponibile, previa informazione ed accordo con il Comune.

La ditta affidataria è tenuta a comunicare per iscritto al Comune, anche a mezzo fax, al più tardi entro il giorno stesso qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, comprese le eventuali corse in difformità chilometrica, gli incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio.

La ditta deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali come sopra indicate.

Il Concessionario prende atto che il servizio potrà essere usufruito dall'utenza previo pagamento di biglietto del costo pari ad euro 2,50 per singola corsa, il cui introito andrà al Comune, e per cui sarà obbligatoria la prenotazione degli utenti presso l'Ufficio del Turismo di Bardonecchia, gestito da Torino Turismo e Provincia presso la sede di Piazza De Gasperi 1/c, che curerà direttamente la vendita e l'incasso della biglietteria riversandola successivamente al Comune. Nel caso in cui vi siano posti a sedere liberi, in quanto non prenotati, gli autisti della ditta consentiranno l'accesso all'autobus agli utenti provvedendo in tal caso all'incasso del costo del biglietto che dovrà essere versato e rendicontato al Comune al termine del servizio. A tal fine l'Ufficio del Turismo provvederà alla consegna al Concessionario di biglietti in numero utile per far fronte a tali esigenze. Resta fermo che su specifica richiesta del Comune la ditta affidataria sarà tenuta ad accogliere gli utenti seppur sprovvisti di biglietto, nel limite dei posti a sedere consentiti.

Le forme di divulgazione pubblicitaria dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune, che ne incasserà anche gli eventuali diritti.

Il Concessionario, a fine servizio, contestualmente alla emissione di fattura, dovrà presentare un prospetto riportante la contabilizzazione delle percorrenze chilometriche effettuate realmente e dei ricavi eventuali della vendita dei biglietti per i casi sopra citati.

Il Concessionario si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti ai pubblici servizi automobilistici di linea.

Prima dell'inizio del servizio la ditta Autoservizi Garofalo si obbliga a provvedere per l'autobus impiegato e per gli eventuali mezzi sostitutivi, alle assicurazioni obbligatorie stabilite dalle leggi vigenti.

Il Concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del corrispettivo dovuto. In particolare, l'Azienda è tenuta al rispetto delle disposizioni del Codice Civile inerenti il contratto di trasporto di persone e di cose, per quanto non previsto dal presente contratto.

Art. 6

Obbligazioni delle parti: Comune

Il Comune riconosce al concessionario un compenso chilometrico pari ad Euro 2.39/Km. non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/1972 per la parte di servizio nel territorio italiano e fuori campo Iva nel territorio francese.

La ditta Autoservizi Garofalo riconosce espressamente che detto importo compensa integralmente gli obblighi di servizio imposti, ed è definito sulla base di specifico preventivo presentato e acclarato al n. 8563 del protocollo dell'Ente in data 18.06.2013.

E' pertanto esplicitamente esclusa qualsiasi variazione del suddetto importo, anche qualora la situazione di fatto dovesse rivelarsi, per qualsiasi causa, diversa da quella ipotizzata nel presente contratto.

Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario di questo Ente, entro 30gg. data ricevimento fattura e rendiconto chilometrico, previa constatazione di avvenuta regolare fornitura e subordinatamente all'acquisizione di regolare DURC (documento unico di regolarità contributiva) del fornitore. La Ditta Autoservizi Garofalo, nell'ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Bardonecchia, identificato con il CIG Z560A7AF83 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Per le medesime finalità il conto corrente bancario sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi al servizio di cui trattasi è: IBAN IT33M0306931020100000011461 intestato alla Ditta Autoservizi Garofalo.

Art. 7

Vigilanza e controllo

Il Comune esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, il Comune individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.

In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dalla ditta o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità della ditta stessa o del personale stesso.

I dipendenti del Comune con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. La ditta ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al precedente comma, consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti. Il Concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dal Comune.

Art. 8

Cause di risoluzione del contratto

Ad integrazione dell'art. 1453, primo comma, del Codice Civile, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto quando il Concessionario:

- a) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa;
- b) effettui il servizio con ripetute ed accertate irregolarità;
- c) non ottemperi alle disposizioni impartite dal Comune o agli obblighi derivanti dal presente contratto o imposti da norme di Legge o di regolamento, ovvero dai contratti di lavoro vigenti.

Nel caso di cui alla lett. a) il Comune intima al Concessionario per iscritto di adempiere entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. Nei casi previsti alle lett. b) e c), si applica il termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile.

Oltre ai casi previsti, il contratto si intende risolto di diritto se il Concessionario perde i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla Legge.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche parziale, all'espletamento del servizio per cause non imputabili alla ditta, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto con eventuale ripetizione dell'indebito qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità.

Art. 9

Sanzioni

Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente contratto o, in generale, derivanti da obblighi di Legge, il Comune applica al Concessionario le sanzioni rapportate alla gravità della violazione e sarà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

I fatti che comportano le violazioni di cui al primo comma sono contestate agli interessati con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 5 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Gli interessati possono far pervenire all'Autorità

competente del Comune scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione personale.

L'autorità procedente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con proprio provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione insieme con le spese e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano in quanto applicabili le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", e successive modificazioni.

Art. 10

Cessione

E' nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto, senza la preventiva approvazione del Comune.

Art. 11

Clausole finali

Il presente contratto sarà registrato, a carico del Concessionario, in misura fissa per effetto del disposto di cui all'art.8, comma 1, della legge 7/12/1999 n.472.

Per le controversie è competente il foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto. Bardonecchia, 28 giugno 2013

Il Legale Rappresentante della Autoservizi Garofalo s.n.c.

Il Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di Bardonecchia

VISTO ai fini dell'iscrizione in data 28.06.2013 al n. _____ nel repertorio degli atti soggetti a tassa di registro, quest'atto composto da n.3 fogli, per complessive 6 facciate e di un allegato composto da n.1 foglio per 1 facciata.

Bardonecchia, lì 28.06.2013

Il Segretario Comunale